



Settore Edilizia e Sviluppo Economico

Servizio Edilizia Produttiva e Demanio Marittimo

Pescara, (data della firma)

CIRCOLARE OPERATIVA N.1/2025

Oggetto: Installazione di opere stagionali sulle aree demaniali marittime in concessione – Indicazioni procedurali

Premesso che:

- Come è noto, la legge L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 e smi *“Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative”* all'art. 4 prevede che *“Ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime che abbiano finalita' turistiche e ricreative, sono sub-delegate le seguenti funzioni amministrative:*
 - a) rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;*
 - b) revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;*
 - c) autorizzazione al subingresso nella concessione;*
 - d) autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell'ambito della concessione.**d-bis) ferme restando le funzioni di cui all'articolo 8, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti quando l'utilizzazione abbia finalita' turistiche e ricreative, comprensive delle funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto della normativa vigente e delle ordinanze comunali e regionali sull'utilizzo delle medesime aree.”*

- In attuazione della medesima legge è stato approvato il vigente Piano Demaniale Marittimo che all'art. 3 c. 3 testualmente riporta: *“Sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, laddove specificatamente previste nei PUA, permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che dove essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno (L. 296/06 e L. 104/92) e le strutture autorizzate ed assentite nel titolo concessorio pluriennale, le quali potranno permanere per tutto l'arco dell'anno fino alla scadenza del rapporto concessorio.”*

- Sempre il medesimo PDM all'art. 3 c. 4 prevede che: *“Gli impianti mobili (le strutture accessorie, le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni) possono essere installati nel periodo indicato dalla Ordinanza balneare “allestimento/rimozione strutture mobili delle aree in concessione per attività balneare.”*

- La vigente Ordinanza Balneare 2025 adottata con Determina di Giunta Regionale n. 7436 del 10/04/2025 all'art. 1 stabilisce che la stagione balneare 2025 è compresa tra l'11 marzo 2025 e il 23 novembre 2025, con le seguenti prescrizioni(art. 2 lett. b)): *“Dalla data di efficacia della presente Ordinanza si avviano le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, riduzione volumetrica della ghiaia,*

installazione attrezzatura balneare), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 45/79 nelle aree con presenza di Frattino e di vegetazione e di formazioni dunali, che devono obbligatoriamente essere concluse entro il 31 maggio 2025; ulteriori deroghe ai termini sopraindicati potranno essere rilasciate dal Servizio regionale previa motivata richiesta da parte dei soggetti interessati;”

- Nell’art. 4 -*Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari* della succitata Ordinanza Balneare al punto 1 lettera g viene citato testualmente che i concessionari sono tenuti a : *“presentare idonea documentazione, redatta ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 6, comma 1 lett. e-bis e ai sensi del D.P.R. 31/2017 all. b) punto B. 25, per installazione di sistemi di ombreggio stagionali di facile rimozione non inseriti nel titolo concessorio (es. ombrelloni di tipo “hawaiani” et similia), con una superficie massima di 30,00 mq cadauno, senza elementi di chiusura laterale, con distanza minima tra loro di almeno 10 cm”*;

- Altresì risulta scaricabile dal seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/demanio-marittimo/circolare_ordinanza_balneare_signed.pdf una CIRCOLARE esplicativa, da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo Regionale –DPC032, come già effettuato lo scorso anno e che testualmente riporta: *“Con riferimento alla vigente Ordinanza Balneare regionale, al fine di fornire indicazioni confacenti al principio di uniformità dell’azione amministrativa, con la presente si forniscono indicazioni circa le procedure per l’installazione di opere stagionali ovvero opere installate durante la stagione balneare (che non rientrano nel titolo concessorio) e che andranno rimosse obbligatoriamente entro termine della stagione balneare. I concessionari devono comunicare, all’ufficio tecnico comunale demaniale competente, apposita istanza - a firma di un tecnico abilitato e regolarmente iscritto presso Albi professionali - ovvero C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) redatta ai sensi del D.P.R. 380/01 art.6, comma 1 lett.e-bis che recita: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale” accompagnata da richiesta autorizzazione paesaggistica (la cui validità è quinquennale) ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/04 per le opere stagionali la cui permanenza sia superiore a n.120 giorni e comunque sempre inferiore a 180 gg. Laddove la permanenza delle opere stagionali sia inferiore ai 120 gg non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, così come previsto dal D.P.R. 31/2017 all. b).*

Considerato che:

- per gli aspetti disciplinati dal codice della navigazione e dal regolamento esecutivo

- l’art. 24 del DPR 328/1952 Regolamento per l’Esecuzione del codice della navigazione prevede testualmente quanto segue: *“La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto o dalla licenza di concessione.*

Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell’autorità che ha approvato l’atto di concessione.”

- Le modifiche nell’estensione o nelle opere o nelle modalità di esercizio si distinguono in sostanziali (articolo 24, comma 2, primo disposto, del Regolamento per l’ esecuzione del Codice della Navigazione) e non sostanziali (articolo 24, comma 2, secondo disposto: *“...non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale...”*).

- Nel primo caso il procedimento si conclude con il rilascio di un atto concessorio suppletivo, nel secondo caso con una Autorizzazione emessa ai soli fini demaniali marittimi.

- l'installazione delle opere stagionali, così come previste dall'art. 3 del PDM ai commi 3 e 4 rientrano nella variazioni previste dal secondo disposto del c. 2 dell'art. 24 del DPR 328/1952 e che per tali opere deve essere richiesta apposita autorizzazione;

- o per gli aspetti inerenti la prossimità alla linea di vigilanza doganale

- il D. Lgs. 141/2024, per gli edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale, all'art. 7 prevede testualmente quanto segue: *"1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio. 2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1."*

- pertanto, anche per le opere stagionali, è indispensabile avere l'Autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane;

- se le opere stagionali sono già state autorizzate nelle precedenti stagioni balneari e non sono previste modifiche nel loro rimontaggio, non è necessaria una nuova Autorizzazione, purchè la precedente sia ancora in corso di validità temporale;

- o per gli aspetti legati alle normative edilizie

- il Testo Unico per l'Edilizia, all'art. 6 (*Attività edilizia libera*) nel testo in vigore prevede testualmente quanto segue: *"1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:*

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

a-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190));

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente

lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190))

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.”

- tutte gli interventi previsti nell'art. 6 succitato sono di edilizia libera ed eseguibili pertanto senza la presentazione di alcun titolo abilitativo, con la sola eccezione di quelli previsti alla lettera e-bis che necessitano di Comunicazione d'Inizio Lavori (CIL), presentata semplicemente dal privato dichiarante a differenza della Comunicazione d'Inizio Lavori Asseverata (CILA) che necessita di un'asseverazione da parte di tecnico abilitato e viene presentata per opere previste dall'art. 6-bis del DPR 380/01.

- che il legislatore nazionale, a seguito del d lgs 222/2016 ha stilato un Glossario dell'Edilizia Libera, pubblicato in GURI il 7 aprile 2018, fornendo un elenco non esaustivo delle principali opere ricadenti in edilizia libera e i relativi regimi giuridici, con la descrizione delle principali opere ed elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da parte di PA, imprese e soprattutto cittadini.

- o per gli aspetti legati alla tutela paesaggistica

- lo scorso anno, a seguito della precedente Ordinanza Balneare 2024 e della relativa Circolare regionale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara ha predisposto la nota P3244/2024 per fornire chiarimenti a tutti gli enti subdelegati, e della quale si richiamano le chiarissime conclusioni: “...Nel sopra riportato punto A.16 del l'Allegato “A” del D.P.R. 31/17, il limite temporale di 120 giorni nell'anno solare per l'esclusione dall'Autorizzazione Paesaggistica, è riferito esplicitamente all'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, **per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci**, non ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, contemplati nel successivo punto A.17 del medesimo Allegato, entro le quali possono rientrare anche gli stabilimenti balneari a cui l'Ordinanza Balneare 2024 e la Circolare in oggetto si riferiscono. Analogamente, ai sensi del punto B.25 del l'Allegato “B” del D.P.R. 31/17, il varco temporale compreso tra i 120 e 180 giorni nell'anno solare, per l'assoggettamento a procedimento di Autorizzazione Paesaggistica semplificata, è riferito

egualmente all'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, **per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci;**

Pertanto, ai sensi del punto A.17 dell'Allegato "A" del D.P.R. 31/17, per quanto riguarda le attività economiche, come definite dallo stesso punto, sono esenti da Autorizzazione Paesaggistica le sole "installazioni esterne ... costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo", mentre per quanto riguarda più specificatamente gli stabilimenti balneari, ai sensi del punto B.26, dell'Allegato "B" del D.P.R. 31/17, sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica semplificata le "verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale".

Si prega pertanto di adottare tutti i dovuti provvedimenti al fine di non generare incertezze nell'azione amministrativa degli Enti sub-delegati a cui è stata inviata la CIRCOLARE in oggetto."

Tutto ciò premesso e considerato

visto che sono pervenute a questo Servizio Edilizia Produttiva e Demanio Marittimo numerose richieste di chiarimento in ordine alle corrette procedure amministrative da seguire per l'installazione di opere stagionali e di impianti mobili e strutture accessorie sulle aree demaniali marittime con concessioni a finalità turistiche e ricreative, in relazione al quadro normativo di riferimento, in particolare in materia di demanio marittimo ed edilizia, al fine di risolvere i dubbi posti all'Amministrazione comunale, si emana la presente Circolare operativa.

Al fine di conseguire il titolo necessario per l'installazione delle strutture mobili stagionali i concessionari dovranno presentare apposita istanza al Servizio scrivente, utilizzando il modello (MOD 1) reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara – revisionato con le indicazioni della presente Circolare operativa e completa di tutta la documentazione obbligatoria ivi indicata. Nel caso opere di edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori (CIL) ai sensi del DPR 380/01, si raccomanda di tener conto che il limite temporale dei 180 giorni è comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.

Si specifica che la presente circolare disciplina le procedure da adottare ESCLUSIVAMENTE per le opere che il PDMR definisce "impianti mobili" (strutture accessorie e strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni) che vengano installate nel periodo indicato nell'Ordinanza balneare come "stagione balneare".

Pertanto restano escluse tutte le installazioni, anche se di facile rimozione, che prevedano invece impianti di illuminazione, di diffusione sonora, allacci ai pubblici servizi, che per la natura stessa delle opere determinano una modifica sostanziale della concessione con nuove estensioni, opere e/o modalità di esercizio, per le quali si dovrà procedere ad una Concessione demaniale suppletiva ai sensi dell'art. 24 c. 2 primo disposto del DPR328/1952 e al necessario titolo edilizio (CILA, SCIA o PdC, a seconda della tipologia di opere previste).

Per orientare i concessionari, i tecnici incaricati e i dipendenti del Servizio Edilizia Produttiva e Demanio Marittimo si predispone la seguente **Tabella A**, con il raccordo tra le definizioni delle opere oggetto di installazioni stagionali, così come rinvenibili nel PDMR, e le corrispondenti categorie ed elementi presenti nel DPR 380/01 e nel Glossario Edilizia Libera, con i relativi regimi giuridici dell'attività edilizia libera e sempre nel rispetto delle prescrizioni di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)

Tabella A

	<p>PDMR</p> <p>Art. 3 c. 3 e 4 – “impianti mobili” (strutture accessorie e strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni) che vengano installate nel periodo indicato nell’Ordinanza balneare come “stagione balneare”</p>	<p>DPR 380/01</p>	<p>Glossario edilizia libera</p>		<p>Regime giuridico dell’attività edilizia</p>
<p>1</p>	<p>Arredo esterno e parco giochi¹ (nella fascia per servizi)</p>	<p><i>Art. 6 comma 1 lett. e-quinquies) <u>le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</u></i></p>	<p>43</p>	<p>Opera per arredo da giardino</p>	<p>Edilizia libera</p>
	<p>44</p>	<p>Gazebo, di limitate dimensioni² e non stabilmente infisso al suolo</p>			
	<p>45</p>	<p>Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione</p>			
	<p>46</p>	<p>Pergolato, di limitate dimensioni² e non stabilmente infisso al suolo</p>			
	<p>48</p>	<p>Ripostiglio* per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni² e non stabilmente infisso al suolo</p>			
	<p>50</p>	<p>Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo³</p>			

			51	Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare ³	
2	Attrezzature balneari (nelle fascia per servizi)	<i>Art. 6 comma 1 lett. e-quinquies) <u>le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</u></i>	50	Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo ³	Edilizia libera
3	Tendaggi (nelle fascia per servizi)	<i>Art. 6 comma 1 lett. e-quinquies) <u>le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</u></i>	50	Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo ³	Edilizia libera
4	Gazebo (nelle fascia per servizi)	<i>Art. 6, comma 1, lett. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, <u>previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione</u></i>	53	Gazebo (diversi dai punti 44) ³	CIL
5	Piattaforme mobili (nelle fascia per servizi)	<i>Art. 6 comma 1 lett. e-ter) <u>le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,</u></i>	40	Pavimentazione esterna	Edilizia libera

6	Tetti fonici [non strutturali] (nelle fascia per servizi)	<i>Art. 6 comma 1 lett. e-quinquies) <u>le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</u></i>	-		Edilizia libera
6-bis	Tetti fonici [strutturali] (nelle fascia per servizi)	<i>Art. 6, comma 1, lett. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, <u>previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione</u></i>	-		CIL
7	Percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione permanenti limitatamente alla stagione balneare	<i>Art. 6 comma 1 lett. b) <u>gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;</u></i> <i>e</i> <i>Art. 6 comma 1 lett. e-ter) <u>le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,</u></i>	30	Rampa	Edilizia libera
	32	Dispositivi sensoriali			
	40	Pavimentazione esterna			

8	Strutture leggere di facile rimozione di modeste dimensioni e stagionali	Art. 6, comma 1, lett. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, <u>previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;</u>	54	Stand fieristico ^{5*}	CIL *
			55	Servizi igienici mobili*	
			56	Tensostrutture, presso strutture e assimilabili ^{5*}	
			57	Elementi espositivi vari*	

¹ l'installazione dell'area giochi, può essere disposta anche nella zona per talassoterapia, dove non è possibile utilizzare la fascia per servizi (art. 5 c. 20 del PDMR)

² come definite dal RE vigente, art. 128 (max 12 mq)

³ nei limiti dimensionali stabiliti annualmente nell'ordinanza balneare

⁴ senza nuovi impianti fissi e/o allacci elettrici, idrici e/o ai servizi pubblici

⁵ per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci

* necessitano di Autorizzazione paesaggistica semplificata (lett. B26)

Le istanze che perverranno al nostro Servizio saranno evase in ordine cronologico e una volta concluso con esito favorevole l'iter istruttorio, verranno adottati i provvedimenti di autorizzazione all'installazione delle opere stagionali, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, secondo disposto del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, con allegati i relativi grafici e con espressa menzione dell'Autorizzazione Doganale e delle altre eventuali Autorizzazioni necessarie per gli interventi, così come individuato e valutato dai tecnici incaricati.

Resta fermo l'obbligo di munirsi della Autorizzazione succitata prima dell'installazione delle opere stagionali, che devono essere rimosse entro il termine ultimo della stagione balneare, così come disciplinato dall'Ordinanza regionale.

Il funzionario EQ responsabile del Servizio

Il Dirigente

Arch. Isabel D'Ercole

Dott. Antonio D'Alessandro